



Ministero degli Affari Esteri

DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E
L'INNOVAZIONE

ACCORDO SULL'UTILIZZO DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE PER L'ANNO 2012

Premessa

L'Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali - tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 4 e 32 del CCNL Comparto Ministeri del 16 febbraio 1999, dall'articolo 3 del Contratto collettivo integrativo di Ministero per il quadriennio normativo 2006 - 2009 (CCI MAE), sottoscritto il 2 novembre 2010, dal CCNL Comparto Ministeri del 14 settembre 2007 e dal D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni - concordano di disciplinare la ripartizione delle risorse del Fondo Unico di Amministrazione relative all'anno 2012 tra le finalità individuate nell'articolo n. 3. In sede di contrattazione integrativa a livello di Direzioni Generali e strutture equiparate, per le materie riservate a tale ambito, le Parti provvederanno ad applicare e gestire in sede locale quanto determinato a livello di amministrazione.

Art. 1

(Risorse finanziarie)

1. La somma di € **1.550.000,00** (al lordo degli oneri a carico dell'Amministrazione, equivalenti ad € 1.120.104,06 al netto dei predetti oneri), temporaneamente allocata all'esterno del Fondo, verrà ripartita sui capitoli stipendiali ai fini del pagamento delle posizioni organizzative relative all'anno 2012.
2. La disponibilità di bilancio del cap. 1621 (Fondo Unico di Amministrazione) per l'esercizio 2012 è pari a € **10.339.109,85** al lordo degli oneri a carico dell'Amministrazione, pari a € 7.791.341,26 al netto dei predetti oneri.
3. Le predette risorse sono utilizzate per le finalità di cui agli articoli successivi, come indicato negli Allegati nn. 1, 2 e 3 facenti parte integrante del presente Accordo e recanti la dettagliata ripartizione delle risorse finanziarie disponibili tra le varie finalità di cui all'articolo 3 nonché le risorse assegnate ai Centri di Responsabilità.

[Handwritten signatures and initials]

4. Eventuali risparmi sul cap. 1621/2012 saranno destinati alla finalità di cui all'art. 3, lett. E) del presente Accordo.

Art. 2

(Disposizioni generali per la corresponsione delle singole indennità)

1. Le indennità previste nel presente Accordo dovranno essere attribuite dai Dirigenti nel rispetto di quanto stabilito in materia dal D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni al fine di garantire l'efficienza e la produttività dei servizi dell'Amministrazione e il miglioramento dei rapporti con l'utenza.
2. Saranno considerate giornate di presenza le assenze dal servizio equiparate alla presenza in servizio dalle norme legislative e contrattuali vigenti.

Art. 3

(Utilizzo del Fondo Unico di Amministrazione)

Le risorse di cui all'articolo 1, di seguito indicate al netto degli oneri a carico dell'Amministrazione, sono utilizzate per :

A) erogare le indennità previste per gli incarichi relativi alle posizioni organizzative di cui all'articolo 18 del CCNL 1998-2001 per un importo complessivo pari a € 1.120.104,06.

B) finanziare turni per fronteggiare particolari situazioni di lavoro.

In particolare:

1) finanziare le turnazioni per l'importo massimo complessivo quantificato in € **267.588,36.**

Le indennità per turnazione si possono corrispondere a condizione che vi sia un'imprescindibile esigenza da parte dell'Ufficio o Servizio di assicurare l'integrale copertura dell'orario di servizio e che esista una specifica programmazione da parte del Dirigente responsabile. Le indennità per turnazione non spettano in caso di orario flessibile che si articoli durante le ore pomeridiane o serali.

2) finanziare i turni di reperibilità per l'importo massimo complessivo quantificato in € **327.510,14.**

I turni di reperibilità devono essere autorizzati con atto formale dal dirigente responsabile



